

5-23 p.u.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli Presidente
dott. Mauro Bernardi Giudice Rel. Est.
dott. Francesca Arrigoni Giudice

nel giudizio n. 5/23 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da
C. D. (C.F.: ...);

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.

- Letto il ricorso n. 5/23 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto C. D. (nato a ... il ...; C.F.: ...) ai sensi degli artt. 65 e 268 e segg. CCI;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che il debitore è residente in comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione allegata e ritenuto che non appare necessario acquisire ulteriori informazioni;
- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dal debitore e non essendovi specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib. Verona 20-9-2022);
- rilevato che il debitore rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, risultando provato che non è più imprenditore avendo cessato la precedente attività riguardante l'esercizio di bar e somministrazione di bevande nel 2014, data in cui è avvenuta la cancellazione dell'impresa di cui era titolare dall'apposito registro ed essendo da anni lavoratore dipendente;
- osservato che l'istante versa in una situazione di insolvenza come emerge, dalla complessiva entità dei debiti riportata a pag. 2 del ricorso nonché dagli atti allegati senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- osservato che il debitore, alla stregua della documentazione allegata, non risulta essere titolare di beni mobili o immobili liquidabili ma unicamente dello stipendio derivante dall'attività di lavoro subordinato e che, in difetto di specifica previsione normativa, ciò non preclude l'apertura della procedura di liquidazione controllata (cfr. Trib. Milano 12-1-2023; Trib. Reggio Emilia 12-12-2022) evidenziandosi che tale conclusione trova indiretta conferma nel richiamo operato (sia pure nei limiti della compatibilità) dall'art. 276 all'art. 233 CCI e in particolare alla disposizione di cui al comma 1 lett. d) ove è contemplata l'ipotesi

della chiusura nel caso in cui si accerti che la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali né i crediti prededucibili e le spese di procedura ciò che presuppone l'assenza di beni liquidabili;

- ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia e, quindi, esclusa dalla liquidazione;
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;
- osservato che è inammissibile la richiesta di contestuale emissione delle misure protettive (formulata con riguardo alla pendenza di una procedura esecutiva presso terzi) sia perché, alla stregua di quanto si desume dal testo degli artt. 2 lett. p), 54 co. 2 e 55 co. 4, deve ritenersi che le stesse siano finalizzate a consentire il buon esito delle trattative nel caso di ricorso a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di tipo negoziato (cfr. per una fattispecie analoga Trib. Parma 1-1-2023) e non anche nell'ipotesi in cui venga richiesta l'apertura della procedura di liquidazione sia in quanto, comunque, dal giorno di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI);
- considerato che il liquidatore va nominato nella persona dell'OCC ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;

P.Q.M.

- visto l'art. 270 CCI così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di C. D. (nato a ... il ... e residente a ...; C.F.: ...);
- *- designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Pietro Bernardi;
- nomina liquidatore la dott. ... (C.F.: ...) con studio in ...;
- dispone che il liquidatore:
 - a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
 - b) provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 273 CCI;
 - c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto;
 - d) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);
 - e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
 - f) ordina al debitore di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
 - g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza al debitore ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta;

h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;

i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

l) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso la Agenzia del Territorio – Servizio della Pubblicità Immobiliare competente per territorio nonché presso il P.R.A. nel caso in cui il debitore risulti essere intestatario di beni immobili o di mobili registrati.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore e al liquidatore.

Mantova, 9 febbraio 2023.

Il Presidente
dott. Andrea Gibelli

Il Giudice Est.
dott. Mauro P. Bernardi